

S3 Opus
Roma Via Dessiè 4

**RIFLESSIONI SULLE TEMATICHE
EMERSE NEI SEMINARI DEL**

18 marzo 2014	→	La Partecipazione come Bisogno Organizzativo
08 aprile 2014	→	La Percezione soggettiva nella Valutazione del Rischio “Stress Lavoro-Correlato”
13 maggio 2014	→	Partecipazione e Sicurezza nelle Politiche di Manutenzione

Grazie all'iniziativa di **S3Opus** tra marzo e maggio si sono tenuti tre seminari riconducibili tutti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno messo in risalto due importanti temi conduttori: la *partecipazione* e la *percezione* del *rischio*; entrambi considerati tra i fondamenti imprescindibili per la progettazione della sicurezza.

Quanto alla partecipazione intesa come bisogno organizzativo, lo scorso marzo ho avuto modo di esprimere alcune considerazioni in un breve contributo scritto, riconducendo il tema ai “cantieri temporanei o mobili” → (Titolo IV del D.Lgs. 81/08).

Nell'intervento ho messo in risalto la necessità che Committente dell'opera, Coordinatore e Datore di lavoro (titolari di specifiche ed individuali posizioni di garanzia), condividano (secondo buona prassi) una progettazione partecipata della sicurezza che abbia come unico obiettivo il <<cantiere sicuro>>.

Sempre in tema di *buona prassi* in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nello specifico il cantiere edile), ho condiviso l'efficacia del materiale di archivio (distribuito dalla S3Opus) sul percorso pilota di *sicurezza partecipata*, tenutosi a Milano fra l'autunno 2010 e la primavera 2011 nel cantiere di Porta Nuova Garibaldi.

Come si evince letteralmente dalla relazione degli ideatori e promotori del progetto, l'iniziativa <<*ha coinvolto attivamente i lavoratori nella costruzione di idee per migliorare la sicurezza in cantiere*>>.

Iniziativa assolutamente encomiabile, poiché ha dimostrato che se ci si limita ad individuare nel datore di lavoro l'unico responsabile e destinatario del <<debito di sicurezza>> senza coinvolgere i lavoratori <<creditori/debitori di sicurezza>>, non si attua una completa gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, le cui prescrizioni si evincono nell'art.15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Coinvolgere i lavoratori nella progettazione della sicurezza, chiedendo loro un contributo significativo mirato all'eliminazione dei *rischi* → [*e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo* → *primo comma lettera c) dell'art.15*], ha rappresentato, nel cantiere pilota di Porta Nuova Garibaldi, un chiaro esempio di sicurezza partecipata.

Pertanto, il contributo dei lavoratori coinvolti nel progetto si è inserito di diritto nella partecipazione condivisa tra committente – coordinatore – datore di lavoro – r.s.p.p. – medico competente, rendendo possibile quell'idea di <<cantiere sicuro>> riconducibile, non solo ai disposti del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ma, soprattutto, in ottemperanza alle misure generali di tutela di cui all'art.15

Grazie al secondo seminario tenuto da Paolo Gentile (relatore anche del primo e del terzo), che ha affrontato il tema della percezione soggettiva nella valutazione del rischio da “stress lavoro correlato”, ho avuto modo di riflettere, in termini di analisi critico-costruttiva, quanto il tema sia poco sentito nel settore delle costruzioni, se non addirittura assente.

Pur se l'art.28 – comma1 del D.Lgs.81/08 (oggetto della valutazione dei rischi) impone al datore di lavoro di elaborare un documento che <<...*deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro correlato**...*>>, costui, nella maggioranza dei casi, trascura (affrontandola marginalmente) la predetta disposizione di legge, se non addirittura la omette, non inserendola né nel DVR aziendale né nel POS → documento che sostituisce il DVR in presenza di lavori edili.

Ho potuto constatare, occupandomi del settore costruzioni, una certa **insofferenza** dell'imprenditore di fronte all'obbligo di inserire nella documentazione di sicurezza la valutazione “stress da lavoro correlato”, dovuta probabilmente ad una scarsa conoscenza del problema e ad un errato approccio al fenomeno generalizzato del rischio psico-sociale.

Spesso all'insofferenza si aggiunge anche la **presunzione** nel catalogare lo stress da lavoro correlato un rischio di secondaria importanza, soprattutto se rapportato (secondo l'ottica del datore di lavoro edile) all'elenco delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi di: caduta dall'alto – seppellimento – elettrocuzione – amianto, di cui all'Allegato I del D. Lgs. 81/08.

Per concludere questa breve disamina degli argomenti affrontati nei tre seminari, ho ritenuto opportuno soffermarmi ancora una volta sul tema conduttore cui si rivolge tutta la legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l'eliminazione/riduzione del rischio e, soprattutto, la sua **percezione**, tanto diversa da soggetto a soggetto da incidere sugli elaborati di riferimento → DVR – DVRI – POS – PSC

Per brevità espositiva ho esaminato, avvalendomi di contributi fotografici, due situazioni che riconducono a **differenti** percezioni del rischio in interventi di edilizia.

primo caso



ponteggio a sbalzo



particolare ravvicinato dello sbalzo

Le due foto mettono in evidenza il particolare costruttivo di un ponteggio metallico realizzato (anche se in parte) con struttura aggettante.

Un esperto di cantiere (r.s.p.p – coordinatore – datore di lavoro ecct.) che dovesse esprimere valutazioni personali (in termini di sicurezza) sulla struttura metallica, si troverebbe nell'obbligo di valutare quantomeno:

- a) che la struttura sia stata progettata da tecnico abilitato (art.133 D.Lgs. 81/08);
- b) che la struttura sia stata montata da Impresa che risponda ai requisiti dell'Allegato XX D.Lgs. 81/08;
- c) che la struttura non esponga i lavoratori al rischio di caduta dall'alto (Allegato XI D.Lgs. 81/08. Rischio (quest'ultimo) sempre presente, indipendentemente dalla realizzazione a norma della struttura che, come in questo caso, risulta montata in modo da consentire agli operatori di lavorare in sicurezza.

Pertanto, valutata la rispondenza degli impalcati alla norma [a) + b)], la percezione del rischio riscontrata dall'ipotetico esperto di sicurezza di cantiere dovrebbe concentrarsi sul fattore c), poiché considerato sempre e comunque un evento probabile.

Ritengo invece che, in ottemperanza al disposto dell'art.15 [comma1, lettera c)] → **eliminazione o riduzione al minimo del rischio**, si possa (anzi si debba) <<metabolizzare>> il concetto rischio e, pertanto, la sua percezione, tenendo sotto costante controllo: non solo le entità fisiche (una macchina, una impalcatura, una sostanza, un processo) potenzialmente capaci di causare danno, ma anche (soprattutto) il comportamento umano, diviso tra debitori e creditori di sicurezza.

secondo caso

Il secondo caso prende in esame una banale messa in sicurezza di due prospetti del palazzo di Piazza Colonna che ospita il quotidiano IL TEMPO, realizzata con recinzione plastificata aganciata a tondini in ferro infissi nella pavimentazione del manto stradale.

DINAMICA DEI FATTI

Lo scorso mese di febbraio, causa la caduta di calcinacci provenienti dal cornicione perimetrale, vennero recintati due prospetti dell'edificio adiacenti il Parlamento di Monte Citorio, onde interdire il passaggio veicolare e pedonale.

Le foto appresso riportate sono state scattate nei primi giorni di maggio; pertanto a tre mesi dall'installazione della recinzione la situazione riscontrata è la seguente.



Quello che colpisce è, prima di tutto, il tipo di recinzione adottata, inadatta ad interdire l'accesso sotto la proiezione del cornicione.

Inoltre, colpisce lo stato di abbandono evidenziato dall'azione del vento che ha scompaginato l'allineamento della rete rendendola così inutilizzabile: anzi inutile, ridicola e pericolosa.

Pertanto, una recinzione installata in modo così approssimativo e, soprattutto, non rispondente alla norma, porge il fianco a una serie di considerazioni proprio sulla percezione del rischio (prevenire l'incolumità dei passanti dal pericolo caduta calcinacci) riconducibile a chi ha predisposto/eseguito la messa in sicurezza di quel tratto di strada.

Viene da pensare che costui o costoro, responsabili dell'installazione, o non avevano percezione alcuna del rischio *tout court* o il pericolo caduta calcinacci era ed è inesistente.

Delle due l'una: se il rischio caduta calcinacci fosse reale, la recinzione, oltre ad essere ridicola, rappresenterebbe una messa in sicurezza del tratto di strada interessato con struttura provvisoria **inadatta** – se il rischio caduta calcinacci fosse inesistente, una siffatta recinzione servirebbe soltanto di **inciampo** ai passanti.

BUONA SICUREZZA A TUTTI

27 maggio 2014

Biagio Rotondo